

Natura Diritti e Comunità APS

RICHIESTA DI ADESIONE

Il/la sottoscritto/a **Cognome** _____

Nome _____ **Sesso** M F

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo _____

Cap _____ **Città** _____ **Prov.** _____

Telefono _____ **Cellulare** _____

Codice fiscale _____

Email _____

Professione _____

richiede di aderire all'associazione Natura Diritti e Comunità APS, con sede legale a Mirano (VE), Codice fiscale 90189830277, in qualità di:

SOCIO *

VOLONTARIO

Inoltre, dichiara di condividere le finalità dell'associazione; di avere preso visione di Statuto e Regolamenti e di osservare le norme in essi contenute; di prestare la propria attività liberamente e gratuitamente; ed esonera l'Associazione Natura Diritti e Comunità APS, e i suoi legali rappresentanti, da ogni responsabilità in caso di danni di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nei suoi confronti o nei confronti di terzi. Infine prende atto che l'adesione dei soci è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Data _____ **Firma** _____

* I soci devono essere in regola con il versamento della quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione

Trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679.)

DICHIARA di avere letto e compreso l'informativa allegata e **ACCONSENTE** al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679.

DESIDERA inoltre ricevere comunicazioni attinenti alle attività istituzionali dell'Associazione tramite i recapiti indicati nel presente modulo

Presto il consenso

Nego il consenso

Data _____ **Firma** _____

indirizzo Mirano (VE)
codice fiscale 90189830277

email info@naturadirittiecomunita.org
web www.naturadirittiecomunita.org

Natura Diritti e Comunità APS

STATUTO

Approvato il 10 agosto 2020

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "NATURA DIRITTI E COMUNITA' APS", di seguito indicata anche come "Associazione", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. L'Associazione ha sede legale nel Comune a Mirano (VE). Il trasferimento della sede legale nell'ambito della Regione Veneto non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva di comunicazione obbligatoria agli uffici competenti. L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto e intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e/o all'estero.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione di promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Finalità e attività

L'Associazione è apertistica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. Per raggiungere gli scopi l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività: 1. attività culturali di interesse Sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 117/2017; 2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse Sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 117/2017; 3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse Sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del D.Lgs. n. 117/2017; 4. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 117/2017; 5. attività di carattere residenziale tem-

poranea diretta a soddisfare bisogni Sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 117/2017; 6. accoglienza umanitaria ed integrazione Sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 117/2017; 7. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del D.Lgs. n. 117/2017; 8. erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 117/2017; 9. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del D.Lgs. n. 117/2017; 10. promozione e tutela dei diritti umani e Sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del D.Lgs. n. 117/2017. 5.2 A tal fine, in particolare, l'Associazione: a. organizza e gestisce strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: servizi culturali, ricreativi, sportivi, turistico-sociali, teatrali, musicali, massmediali); b. favorisce l'educazione al servizio dei propri associati attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni degli associati stessi e alle istanze del territorio; c. cura la formazione culturale extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione dei giovani, per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche Sociali; d. opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi atti a sviluppare la partecipazione dei propri tesserati per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della persona; e. valorizza le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie del teatro, della musica, del cinema e dei media attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione; favorisce anche l'incontro tra le varie esperienze mediante l'organizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni; f. promuove il libero associazionismo sportivo attraverso l'organizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici e dirigenti, di centri di formazione motoria e sportiva; promuove iniziative e attività sportive rivolte agli emarginati e ai portatori di handicap; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto Sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi. Nell'attivazione di iniziative e nella gestione di servizi di formazione, di volontariato, sportivi, culturali e ricreativi, l'Associazione opera nell'ambito della legislazione sulle singole materie, conformandosi ad essa, ed attivando le strutture previste dalla stessa. Le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle 8 condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Ammini-

strazione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017. L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina delle associazioni di promozione Sociale. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili

Art. 6 - Ammissione

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Ci sono 3 categorie di Soci: a) ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, b) sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, c) benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci dell'organizzazione hanno il diritto di: - eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi; - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri Sociali e consultare i verbali; - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di: - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 9 - Recesso ed esclusione del Socio

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 10 - Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono: a) Assemblea dei Soci; b) Consiglio di Amministrazione; c) Presidente; d) Organo di controllo (eventuale - l'art. 17 va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto); e) Organo di revisione (eventuale - l'art. 18 va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto).

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo email spedita al recapito risultante dal libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea: - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; - approva il bilancio di esercizio; - nomina e revoca i componenti degli organi Sociali; - determina le modalità per l'esame dei libri Sociali da parte dei Soci; - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sull'esclusione degli associati, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; - approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari; - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 - Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei Soci

Art. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 15 - Organo di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo: - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale - attesta che il bilan-

cio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni Sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: - quote associative; - contributi pubblici e privati; - donazioni e lasciti testamentari; - rendite patrimoniali; - attività di raccolta fondi; - rimborsi da convenzioni; - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 22 - Bilancio Sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 - Personale retribuito

L'Associazione di promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.